

Nota 15 aprile 2011, n. 25/II/0005768 - Art. 179, comma 8-bis, *D.Lgs. n. 285/1992* e successive modifiche e integrazioni - Controlli in materia di autotrasporto. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, Divisione II.

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione ispettiva nel settore dell'autotrasporto, nonché di incentivare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza sociale e della circolazione, si richiama, tra le recenti modifiche al Codice della strada, il testo del comma 8-bis dell'*art. 179 del D.Lgs. n. 285/1992* e successive modifiche e integrazioni, disposizione aggiunta dalla *legge n. 120/2010*, secondo cui «in caso di incidente con danno a persone o a cose, il Comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

Considerato che l'effettuazione dei controlli presso la sede delle imprese esercenti autotrasporto è di competenza del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, s'invitano codesti Uffici ad assicurare l'attuazione di quanto previsto dalla norma sopracitata, provvedendo tempestivamente all'attivazione delle verifiche in materia di tempi di guida e di riposo nei confronti delle aziende segnalate dalla Polizia stradale intervenuta in caso di incidenti con danno a persone o cose, sempre compatibilmente con lo svolgimento dell'attività di vigilanza già programmata.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Direttore generale

Dott. Paolo Pennesi